



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna,

12 DIC. 2011

n. 4258 prot.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di
Bologna

OGGETTO: Decorrenza della conoscibilità della sentenza n. 19246/10 Sez. Un. Cass.; rinvii cause civili per astensione avvocati proclamata dall'O.U.A.

Con riferimento alla problematica sollevata in sede di Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna circa il momento da cui debba decorrere la conoscibilità della nota sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si è pronunciata sul termine di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, l'univoco orientamento emerso da parte delle sezioni civili del Tribunale di Bologna è che tale momento coincida con il giorno successivo alla data di pubblicazione della predetta sentenza sul sito web ufficiale della Corte di Cassazione, servizio novità (14.10.2010).

Quanto all'altra questione, sollevata pure in sede di Osservatorio, circa l'ampiezza dei rinvii delle cause civili, disposti dai giudici istruttori, nel caso di astensione degli Avvocati dalla partecipazione alle udienze civili per aderire ad astensioni ufficialmente proclamate dall'O.U.A., l'orientamento prevalente fra i Presidenti delle sezioni civili è stato quello di ritenere che i rinvii in questione debbano essere contenuti in un termine non superiore a sei mesi sia che il giudice istruttore ritenga di rinviare l'udienza "in blocco" ad una successiva udienza straordinaria sia che preferisca, invece, scaglionare il rinvio in più udienze successive; fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che le cause già fissate per precisazione delle conclusioni dovranno avere comunque, sotto il profilo temporale, priorità assoluta rispetto alle altre.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Scutellari)